



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
LEVICO CURAE**

R E G O L A M E N T O

**MODALITA' PER L'ELEZIONE, LA CONSULTAZIONE E LA
PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI RESIDENTI DELL'AREA
DEI SERVIZI PER ANZIANI E DELL'AREA DEI SERVIZI PER LA
DISABILITÀ DELL'A.P.S.P. LEVICO CURAE**



Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 dd. 12.11.2019

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Levico CURAE garantisce e promuove la partecipazione dei familiari e dei residenti come principio di buona amministrazione anche attraverso la possibilità di esprimere pareri circa la qualità dei servizi e delle prestazioni ricevute e formulare proposte per il miglioramento del servizio nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento.

Inoltre, l'Azienda promuove e sostiene la partecipazione e il coinvolgimento dei familiari e dei residenti come soggetti attivi nelle attività di cura e sostegno al fine di creare una vera alleanza terapeutica. Per il raggiungimento di tale obiettivo l'Azienda programma momenti specifici di coinvolgimento, informazione e formazione.

Art. 2 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione, di consultazione e di partecipazione dei Rappresentanti dei residenti dell'Area dei Servizi per anziani e dell'Area dei Servizi per la disabilità dell'A.P.S.P. Levico CURAE su problematiche di carattere generale relative all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi e ai percorsi di cura poste all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione o proposti dalla Direzione

CAPO II ELEZIONE

Art. 3 (Numero dei rappresentanti)

La rappresentanza dei residenti si compone di quattro Rappresentanti, eletti secondo le disposizioni del presente regolamento, secondo la seguente distribuzione:

- due eletti presso l'Area dei Servizi per anziani (R.S.A. e Casa di soggiorno)
- due eletti presso l'Area dei Servizi per la disabilità.

Art. 4 (Elettorato attivo)

Sono elettori dei Rappresentanti dei residenti dell'*Area dei Servizi per anziani* le persone assistite che hanno residenza abituale nelle strutture dell'Area stessa (R.S.A. e Casa di soggiorno) o un loro delegato.

Al momento dell'ingresso nella struttura il Residente provvede a comunicare l'eventuale delega ad un parente fino al quarto grado o ad una persona di sua fiducia.

Per il Residente non in grado di provvedere alla comunicazione dell'eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato nel tutore o nell'amministratore di sostegno ove presenti. In assenza di tale figura il delegato viene individuato dal Direttore tra i parenti o le persone di fiducia del Residente.

Sono elettori dei Rappresentanti dei residenti dell'*Area dei Servizi per la disabilità* i famigliari referenti delle persone con residenza abituale nella struttura del Centro ovvero il tutore o l'amministratore di sostegno ove presenti.

L'elenco degli elettori per entrambe le Aree è iscritto in appositi registri tenuto dalla segreteria dell'Ente.

Art. 5 (Elettorato passivo)

Sono eleggibili a Rappresentanti dei residenti gli elettori di cui all'articolo precedente.

Non possono essere eletti Rappresentanti dei residenti i dipendenti della struttura, i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di revisione, i titolari o amministratori che abbiano parte in rapporti economici con l'Ente, i famigliari od altri soggetti che abbiano in essere o abbiano avuto rapporti economici significativi di qualsiasi genere con l'Ente nel quinquennio precedente.

Art. 6 (Durata del mandato)

Gli eletti restano in carica tre anni dalla proclamazione e possono essere rieletti. Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi Rappresentanti.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Rappresentante il Presidente dell'Ente provvede, entro quindici giorni, alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato.

Il Rappresentante che sia un famigliare di un residente non decade dall'incarico in caso di decesso di quest'ultimo.

Nel caso di impossibilità alla surroga per qualsiasi motivo del membro cessato dalla carica si procederà all'indizione di nuove elezioni con le modalità di cui al successivo art. 7 per un massimo di due volte nel triennio.

Art. 7 (Modalità di elezione)

Il Presidente almeno due mesi prima della data di scadenza del mandato fissa la data delle elezioni, dandone avviso agli elettori di ciascuna Area iscritti nel registro di cui all'art. 4.

La consultazione deve essere preceduta da appositi avvisi che devono essere pubblicati agli Albi delle rispettive Aree almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.)

Le elezioni di cui al comma 1 sono svolte di norma in un giorno festivo salvo il caso in cui nell'ambito dell'assemblea convocata prima della elezione di cui al successivo art. 8 non venga concordato di svolgere le elezioni in giorno feriale.

Art. 8
(Candidature)

Le modalità di individuazione dei candidati rimangono nella piena libertà dei soggetti titolari dell'elettorato attivo.

L'Azienda riconosce le candidature proposte da gruppi o comitati auto costituiti che hanno come scopo la rappresentanza dei Residenti fino ad un massimo di due candidature nel rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Per favorire la partecipazione dei Residenti e dei loro delegati alla consultazione elettorale l'Azienda può indire delle assemblee di Area nelle quali informare gli elettori circa i contenuti del presente regolamento e promuovere eventuali candidature.

Gli elettori che intendono presentare la propria candidatura ne danno comunicazione al Presidente almeno sette giorni prima del giorno fissato per le elezioni utilizzando il modello allegato al presente regolamento. Il Presidente provvede a dare avviso al pubblico dei nominativi depositati, almeno due giorni prima della data fissata per la consultazione.

Le elezioni non hanno luogo qualora non sia stata presentata alcuna candidatura.

Art. 9
(Consultazione)

Le consultazioni elettorali si svolgono nella stessa data per entrambe le Aree salvo il caso in cui nell'ambito dell'assemblea convocata prima della elezione di cui al precedente art. 8 non venga concordato di svolgere le elezioni in date diverse, comunque nell'arco di 7 giorni, con le modalità di cui al presente articolo:

- si svolgono in apposite sale messe a disposizione dall'Ente presso l'Area dei Servizi per anziani e presso l'Area dei Servizi per la disabilità;
- le sale sono aperte per le votazioni dalle ore 9.00 alle 16.00;
- nei locali adibiti alle votazioni devono essere affisse le liste dei candidati;
- la disposizione dell'urna e dei tavoli per i componenti del seggio e per le votazioni devono essere tali da garantire la segretezza del voto;
- al ritiro della scheda l'elettore provvederà ad apporre la propria firma sull'elenco degli elettori per dimostrare l'avvenuta espressione del voto;
- ogni elettore esprimerà il proprio voto per un massimo di due candidati dell'Area di riferimento utilizzando la scheda di cui al successivo art. 11;
- il voto è strettamente personale e non è ammessa delega;
- alla scadenza dell'ultima ora il Presidente del seggio elettorale dichiara chiusa la votazione ed inizia le operazioni di scrutinio secondo le modalità di cui art. 12 del presente regolamento;
- sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti, il maggiore di età;
- la consultazione è valida indipendentemente dal numero dei votanti a maggioranza dei consensi riportati.

Art. 10
(Seggio elettorale)

Il seggio elettorale è costituito dal Presidente dell'Ente, uno per ciascuna Area, ed è così composto:

- dal Direttore o da un Funzionario amministrativo con funzioni di Presidente del seggio elettorale;
- da due scrutatori scelti tra gli elettori;
- da un Segretario – verbalizzante, individuato dal Direttore tra i dipendenti dell'Ente.

Art. 11 (Schede)

Le schede per l'espressione del voto devono essere di formato e colore uguali e devono riportare la scritta: *"Elezione dei rappresentanti dei Residenti"* con l'indicazione dell'Area di riferimento (*"Area dei Servizi per anziani"* – *"Area dei Servizi per la disabilità"*).

Le schede devono inoltre riportare lo spazio per l'espressione delle preferenze.
Il materiale occorrente è fornito dall'A.P.S.P.

Art. 12 (Operazioni di scrutinio)

Chiusa le votazioni si iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio.

Nel giudicare la validità dei voti e la loro attribuzione vale il criterio che il voto sia segreto e che risulti chiara la volontà dell'elettore.

Nell'apposito verbale vengono riportati i seguenti dati:

1. numero degli elettori e numero dei votanti;
2. numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato;
3. numero delle schede nulle e delle schede bianche;
4. indicazione degli eletti quali Rappresentanti dei residenti dell'Area di riferimento.

Il seggio elettorale è chiuso con la firma del verbale delle operazioni di votazione e di scrutinio, da parte dei componenti dello stesso.

Art. 13 (Proclamazione degli eletti)

Il Presidente, entro cinque giorni dalla data della consultazione, pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla data della consultazione, prende atto dell'elezione dei Rappresentanti dei residenti dell'Area dei servizi per anziani e dell'Area dei servizi per la disabilità.

Ove in una delle Aree o in entrambe la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun Rappresentante, si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente sottoscritta da un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% dei residenti dell'Area di riferimento.

Art. 14 (Nomina del coordinatore o referente dei Rappresentanti)

I Rappresentanti di ciascuna Area possono nominare un loro referente di Area quale interlocutore diretto per l'Amministrazione per questioni che non richiedano la presenza di tutti i Rappresentanti eletti. Di tale nomina viene data comunicazione al Presidente dell'Ente.

Art. 15
(Reclami)

Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono, entro 10 giorni dalla data delle elezioni, presentare reclamo scritto e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.

In caso di accoglimento del reclamo, il Presidente con proprio decreto provvede all'annullamento della consultazione elettorale ed alla indizione di nuove elezioni.

CAPO II
PARTECIPAZIONE

Art. 16
(Funzione consultiva)

I Rappresentanti dei residenti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati dell'Area di riferimento o su progetti di miglioramento riguardanti l'Azienda nella sua generalità o specifici per Area di riferimento.

Il Presidente, qualora l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione preveda la trattazione di punti relativi all'organizzazione od impostazione dei servizi, ne informa i Rappresentanti dei residenti nei termini previsti per la convocazione del Consiglio con invito a partecipare alla riunione in forma congiunta o in forma distinta per ciascuna Area a seconda che trattasi di argomenti di interesse generale o di interesse specifico dell'Area di rappresentanza, limitatamente agli argomenti di cui al comma precedente.

Su tali argomenti i Rappresentanti dei residenti esprimono al Consiglio di Amministrazione il proprio parere, anche in forma scritta.

I Rappresentanti dei residenti sono comunque invitati prima della riunione del Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno prima dell'approvazione del budget di esercizio e dopo l'approvazione del bilancio.

Dopo la consultazione i Rappresentanti dei residenti si allontanano dall'aula per consentire al Consiglio di Amministrazione la discussione e la votazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informerà i rappresentanti delle decisioni assunte sugli argomenti oggetto di consultazione, entro 15 giorni dalla data della seduta.

Art. 17
(Funzione propositiva)

I Rappresentanti dei residenti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati.

Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile ed informa i Rappresentanti delle decisioni assunte entro 15 giorni dalla data della seduta.

Art. 18
(Utilizzo di spazi)

L'Azienda consente su richiesta l'utilizzo di spazi idonei per l'effettuazione di riunioni che i Rappresentanti dei residenti ritengano di promuovere per la discussione di argomenti di interesse dei Residenti e dei famigliari.

Ai Rappresentanti dei residenti vengono inoltre riservati in ciascuna Area un apposito spazio per l'affissione di fogli informativi o altre pubblicazioni e una cassetta per la raccolta di eventuali suggerimenti.

Art. 19
(Partecipazione nel percorso di cura e sostegno)

Per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento l'Azienda, al fine di favorire il coinvolgimento dei famigliari e dei Residenti come soggetti attivi nella programmazione e gestione delle attività ed al fine di instaurare positive relazioni con l'Organizzazione, promuove degli incontri periodici con l'Amministrazione sia nell'Area dei servizi per anziani sia nell'Area dei servizi per la disabilità. A detti incontri possono inoltre partecipare le figure professionali di volta in volta individuate a seconda degli argomenti trattati.

Ogni familiare e ove possibile il Residente viene inoltre coinvolto nel percorso di cura e sostegno mediante la partecipazione alle riunioni per la stesura e la revisione del Piano assistenziale individualizzato, promuovendo e favorendo il confronto tra i membri dell'equipe e i famigliari/residenti per la definizione degli interventi più idonei nell'ottica dell'individualizzazione dell'assistenza.

Art. 20
(Entrata in vigore)

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21
(Norma transitoria)

Il precedente Regolamento per l'elezione e la partecipazione dei Rappresentanti dei residenti dell'ex A.P.S.P. "San Valentino" – Città di Levico Terme, approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 10 di data 24.05.2012 è abrogato.

I rappresentanti eletti sulla base del precedente Regolamento presso l'Area dei Servizi per anziani conservano la carica fino alle prossime elezioni che verranno indette dalla Presidente con le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento. I nuovi eletti rimarranno in carica fino all'indizione di nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato.

Il Comitato dei famigliari dell'ex A.P.S.P. Centro don Ziglio rimane in carica per le finalità di cui all'art. 8, secondo comma, e per le funzioni di cui al Capo II del presente Regolamento fino alla scadenza naturale del mandato consigliere.

ALLEGATI:

- a) Registro Elenco Elettori
- b) Scheda di votazione
- c) Modello di presentazione della candidatura

Allegato a) Registro Elenco Elettori



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LEVICO CURAE
LEVICO TERME

ELEZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI RESIDENTI DELL'AREA DEI SERIVI
PER ANZIANI E DELL'AREA DEI SERVIZI PER LA DISABILITÁ ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'A.P.S.P. LEVICO CURAE

REGISTRO ELENCO ELETTORI – AREA ...

Residente di riferimento			Elettore			
Cognome e nome	Data di nascita	Data di ingresso	Cognome e nome	Data di nascita	Rapporto con il Residente	

Allegato b) Scheda di votazione



Elezione dei rappresentanti dei Residenti
Area ...
di data _____

PREFERENZE:

1) _____

2) _____

Allegato c) Modello di presentazione della candidatura.

Al Presidente della
A.P.S.P. Levico CURAE

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in Via _____

Telefono _____ cell. _____ e-mail _____

in qualità di _____ del residente sig./ra _____

propone la propria candidatura per le elezioni dei Rappresentanti dei residenti dell'Area dei Servizi per dell'A.P.S.P. Levico CURAE che si terranno il giorno _____

Distinti saluti.

firma _____

_____, _____

Spazio riservato all'ufficio

Si attesta che la presente candidatura

- è stata consegnata a mano direttamente dall'interessato
- è pervenuta a mezzo posta normale sottoscritta dall'interessato
- è pervenuta via posta elettronica